

di **Franco Mastroluca**

## Un referendum

sul peso della Lega Nord  
nella politica italiana,

perfettamente coerente con la lettura che diffusamente è stata applicata alla geografia del consenso dopo il voto delle Politiche del 9 e 10 aprile scorsi. Negli anni del Carroccio rampante si usarono interpretazioni forti, connotate dalla qualificazione di “eversiva”, alla retorica separatista. Da lì in poi, si volle assecondare per tatticismo e opportunismo, anche a sinistra, un “bisogno” che a molti parve emergere chiarissimo: quello di una diffusione dei poteri fino al culmine della costituzionalizzazione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.

Il cuore della “questione settentrionale” manifesta fibrillazioni sociali ed economiche. Ma l'elettrocardiogramma referendario consegna una prognosi che non giustifica le frettolose manipolazioni costituzionali prodotte, per primo, molto parzialmente, dal centrosinistra e, dopo, massicciamente e pericolosamente, dal centrodestra.

Nel primo numero di questa rivista, a novembre del 2004 - giusto un anno prima che l'allora maggioranza parlamentare di centrodestra approvasse il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche alla Parte II della Costituzione”, bocciato dal referendum confermativo del 25-26 giugno - nel Dossier dedicato a “Federalismo e risorse

finanziarie”, Sudest dava conto del rapporto di una Commissione di studio istituita presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, che conteneva il seguente monito: *«La quantificazione finanziaria del nuovo federalismo italiano - il 'valore' delle vecchie e delle nuove funzioni che verranno esercitate dalle Autonomie Locali - costituisce senza dubbio la base imprescindibile per una attenta definizione del nuovo sistema di autonomia tributaria e, a cascata, dell'intero sistema di finanziamento e di perequazione definito - peraltro non senza ambiguità - dall'art 119 del Titolo V riformato»*. Ancora: *«Emerge in tutta evidenza il forte potenziale di squilibrio finanziario insito nel processo di decentramento, aggravato dall'ampiezza delle sue dimensioni»*, rilevava il Rapporto annuale sull'attuazione del Federalismo realizzato dall'Istituto di Studi e Analisi Economica (Isae) nel febbraio 2004. Aggiungendo un elemento decisivo: *«Le regioni economicamente meno sviluppate, in sostanza quelle meridionali, le quali possono disporre di basi imponibili più ridotte della media, sono proprio quelle verso le quali sono diretti i flussi di spese aggiuntive più rilevanti ed a cui viene richiesta una maggiore disponibilità di risorse autonome per finanziare le vecchie e le nuove prestazioni»*.

Il fulcro della evocazione solidaristica che ha tessuto la trama della mobilitazione del NO sta in questo problema che è attualità almeno dal 1990, da quando fu emanata la Legge 142 sull'Ordinamento delle autonomie locali. Il più fecondo processo di riforme, nella direzione del decentramento e della devoluzione di responsabilità verso le autonomie locali, cominciò da lì, proseguì con i decreti Bassanini, si innervò con l'elezione diretta dei sindaci per poi impantanarsi nella disputa sui poteri e sulle competenze tra i livelli di governo diversi da quello nazionale.

Dalla “devolution”, se vogliamo assecondare la semplificazione popolare di un problema assai complesso, si deve ricominciare a ragionare di riforme. Anche costituzionali, se servono a cancellare incoerenze e a correggere squilibri. In questo senso - cioè: nel doppio senso di una tradizione riformista espressa innanzitutto dal centrosinistra (“quegli” anni Novanta furono segnati dal laborioso

intrecciarsi delle tradizioni democristiane, comuniste e socialiste preoccupate dalla crisi del sistema Italia) e delle correzioni al Titolo V della Costituzione di cui è trasversalmente riconosciuta la necessità - i NO a prescindere e senza “per”, pronunciati prima e dopo il voto referendario, appaiono miopi e insensibili alle difficoltà concrete che incontrano le agende di governo di presidenti di Regione, presidenti di Provincia e sindaci.

Come dimostra l'algebra del consenso nelle regioni dove ha prevalso il SI e la larga partecipazione al voto referendario, c'è una maturità diffusa anche rispetto alle materie che più implicano competenze specialistiche. C'è un nocciolo duro che va oltre la devolution e che forse conferma il patto costituzionale sul quale si fonda la nostra Repubblica, come ha detto Carlo Azeglio Ciampi a Foggia, il 31 gennaio scorso.

Rinnovandolo in una cornice di nuova cittadinanza come hanno suggestivamente suggerito Lucio Magris e Pietro Scoppola, rispettivamente sul *Corriere della Sera* e su *Repubblica*, incrociando le loro riflessioni pre-referendum con l'immagine del “patriottismo costituzionale” promossa da Jurgen Habermas.

Non si sbaglia a introdurre enzimi di tale portata in un dibattito che riguarda la carta fondamentale delle regole comunitarie. Tuttavia non si può giungere a una mistica della Costituzione che la renda intangibile agli aggiornamenti e a riforme pure incisive.

I mezzi, però, contano: non è detto che tutto passi o debba passare da solenni tavoli aperti sotto l'insegna della Grande Riforma.

La strada delle leggi costituzionali è tra quelle previste nella stessa Costituzione, con baluardi che sarebbe solo un bene ergere più alti, imponendo maggioranze qualificate per l'approvazione parlamentare. Ne esistono altre, addirittura gerarchicamente subordinate: durante la Presidenza della Camera dei Deputati di Luciano Violante, per esempio, bastò una radicale riscrittura dei regolamenti per eliminare parte del vituperato bicameralismo “perfetto”.

Così come bastò una legge ordinaria, la Legge 400/1988, per produrre una delle più incisive modifiche dell'ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, nella direzione della “governabilità”, parola d'ordine imposta all'opinione pubblica da Bettino Craxi.

Alcuni eventi, di rilievo costituzionale, sono nati dalla politica più pura: accadde nel 1995 con la mozione di sfiducia “ad personam” votata dal centrosinistra verso l'allora ministro della Giustizia, Filippo Mancuso: una novità da cui scaturì un ricorso alla Corte Costituzionale che la dichiarò ammissibile.

Come detto poco sopra, fu un grappolo di leggi ordinarie a produrre le più importanti riforme di sistema (che, non a caso, si definirono “a Costituzione invariata”): dall'autonomia statutaria degli enti locali agli assessori esterni ai Consigli (Legge 142/1990), dall'elezione diretta dei sindaci (Legge 81/1993) alle riforme amministrative Bassanini (Leggi 59 e 127 del 1997).

Annotazioni che consentono di chiudere questa riflessione con due indicazioni.

La prima riguarda il sistema elettorale del Parlamento, che è il primo grande appuntamento di riforma che è doveroso intraprendere: fu tra gli impegni assunti dall'Unione prima del voto del 9-10 aprile e conviene adempiervi, con il consenso della minoranza di centrodestra, al più presto possibile, ben lontani dalla scadenza di legislatura.

La seconda indicazione ribadisce la necessità di condivisione del lavoro sulle regole che non possono subire la pressione indiretta determinata dalle radicalità di opposte posizioni politiche. Come si è visto, è un metodo che non porta da nessuna parte e rischia di paralizzare tutte le buone intenzioni confondendole con le cattive. Prodi fa bene a insistere, da vincitore del confronto delle Politiche e da co-vincitore del referendum costituzionale, sul metodo del dialogo: ci vuole più coraggio a intraprenderlo da posizioni di vantaggio e l'Unione deve testimoniare il coraggio dell'innovazione anche su questo.